

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro XI - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere Titolo II - Estradizione

#### **Art. 713 Misure di sicurezza applicate all'estradatao**

1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradatao, sono eseguite, quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.